



Prodotto d'investimento assicurativo di tipo Unit Linked  
(Ramo III) a vita intera a premio unico e a premio ricorrente

Condizioni di assicurazione Edizione Maggio 2019 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Fideuram  
Vita  
Insieme  
Facile**



FIDEURAM  
VITA

---

# INDICE

## Sezione prima: Le prestazioni assicurate

Art. 1	Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	Pag.	1
--------	--	------	---

## Sezione seconda: Le opzioni previste dal contratto

Art. 2	Il Decumulo Finanziario	"	2
Art. 3	La conversione in rendita	"	2
Art. 4	La riallocazione volontaria	"	3
Art. 5	Il Ribilanciamento automatico	"	3
Art. 6	La riallocazione guidata	"	4
Art. 7	Lo switch selettivo	"	5

## Sezione terza: Gli obblighi derivanti dal contratto

Art. 8	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	"	5
Art. 9	Termini di prescrizione del contratto	"	6

## Sezione quarta: I premi

Art. 10	Il pagamento dei premi	"	6
Art. 11	L'investimento dei premi	"	8

## Sezione quinta: Gli aspetti contrattuali

Art. 12	La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	"	9
Art. 13	La durata del contratto ed i requisiti soggettivi	"	9
Art. 14	La designazione dei Beneficiari	"	9

## Sezione sesta: La risoluzione e il riscatto del contratto

Art. 15	Il diritto di recesso dal contratto	"	10
Art. 16	Il riscatto	"	10

## Sezione settima: Le operazioni sui Fondi

Art. 17	La clausola di salvaguardia	"	11
Art. 18	La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico	"	12
Art. 19	La commissione di gestione, il costo caso morte, le utilità e gli altri costi	"	12

## Sezione ottava: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 20	Il conflitto di interessi	"	14
Art. 21	I prestiti	"	14
Art. 22	La cessione, il pegno ed il vincolo	"	14
Art. 23	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	"	14
Art. 24	La legge applicabile al contratto	"	15
Art. 25	Le tasse e le imposte	"	15
Art. 26	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	"	15

## Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote

## Allegato 2 - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto

## Allegato 3 - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto

## Glossario

---

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione a vita intera a premio unico o a premio ricorrente denominato **Fideuram Vita Insieme Facile** le cui prestazioni sono collegate all'andamento delle quote di uno o più Fondi interni e di uno o più Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (cosiddetti OICR o Fondi esterni).

I giorni di calcolo delle quote dei suddetti Fondi e le modalità di conversione delle valute di denominazione degli OICR sono indicate nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

### SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

#### Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale maturato, pari alla somma dei controvalori delle quote associate al contratto. Il disinvestimento delle quote avviene il decimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa necessaria per la liquidazione. Da tale controvalore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata del costo caso morte e della commissione di gestione, indicate al successivo Art. 19, maturato e non ancora prelevato sul contratto.

L'importo liquidabile verrà maggiorato, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, con le aliquote indicate nella Tabella 1. L'integrazione a carico della Compagnia non potrà superare gli importi indicati nella Tabella 2 in funzione del totale dei premi versati sul contratto e non riscattati.

**La maggiorazione dell'importo liquidabile non è prevista in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto per cause diverse dall'infortunio.**

Il costo della maggiorazione caso morte è indicato al successivo Art. 19.

**TABELLA 1**

Età dell'Assicurato alla data del decesso (anni)	inferiore a 50	da 50 a 59	da 60 a 69	da 70 a 79	superiore a 79
Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	2,50%	1,50%	1,00%	0,50%	0,10%

L'età dell'Assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

**TABELLA 2**

Cumulo versamenti netti (migliaia di euro)	inferiore a 25	da 25 e inferiore a 50	da 50 e inferiore a 100	da 100 e inferiore a 500	da 500
Integrazione massima (migliaia di euro)	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0

---

## SEZIONE SECONDA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

### Art. 2 - Il Decumulo Finanziario

In qualsiasi momento della vita contrattuale, **solo per i contratti a premio unico con CVN pari o superiore a € 10.000**, sarà possibile attivare un piano di Decumulo Finanziario per 10 anni che prevede l'erogazione di una prestazione ricorrente (cedola) di importo predefinito attraverso il disinvestimento delle quote associate al contratto. L'importo della cedola è scelto dal Contraente al momento dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario e può essere il 3% o il 5% della CVN presente sul contratto al momento dell'attivazione dell'opzione, da corrispondere in rate annuali, semestrali o trimestrali.

La prima cedola verrà erogata alla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione in Compagnia della richiesta di attivazione dell'opzione di Decumulo Finanziario (cosiddetta ricorrenza cedolare), purché pervenuta con un anticipo di 15 giorni rispetto a tale ricorrenza.

In caso di versamento di un premio unico aggiuntivo durante il piano di Decumulo Finanziario, il Contraente potrà decidere se far rientrare il suddetto premio nel piano di Decumulo, aumentando l'importo della cedola in corso di erogazione con la percentuale, prevista dal piano, del premio unico aggiuntivo. La nuova cedola verrà erogata dalla ricorrenza cedolare successiva alla data di valuta del premio, purché tra la data di valuta del premio e la successiva ricorrenza cedolare ci siano almeno 15 giorni di preavviso.

Il calcolo delle quote da disinvestire verrà effettuato utilizzando il valore unitario delle quote del giorno di ricorrenza cedolare (o il giorno di calcolo immediatamente successivo se il suddetto valore non è disponibile). Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo delle quote successivo a quello di determinazione delle quote da liquidare; pertanto l'importo effettivamente liquidato potrà discostarsi dall'importo predefinito dal Contraente per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote tra la data di determinazione delle quote da liquidare e la data di liquidazione delle stesse.

Le quote verranno proporzionalmente disinvestite da tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto.

Il pagamento delle cedole verrà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto oppure il controvalore delle quote alla ricorrenza cedolare risulti inferiore al totale delle cedole già erogate.

In corso di contratto è possibile:

- ◆ revocare l'opzione di Decumulo Finanziario;
- ◆ attivare un nuovo piano di Decumulo Finanziario qualora il precedente risulti revocato o scaduto;
- ◆ modificare l'importo e/o la frequenza di erogazione della cedola.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'opzione avrà effetto dalla successiva ricorrenza cedolare, purché la richiesta pervenga alla Compagnia con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale data.

La Compagnia si riserva in caso di sinistro la facoltà di agire per il recupero delle eventuali cedole pagate e non dovute al Contraente.

### Art. 3 - La conversione in rendita

**Trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto**, il Contraente avrà la facoltà di richiedere che il capitale assicurato venga convertito in una rendita vitalizia posticipata sulla testa dell'Assicurato oppure in una rendita vitalizia reversibile al 50%, 75% o 100% in favore di un Assicurato reversionario designato dal Contraente.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

**La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a € 3.000 e purché l'età dell'Assicurato, e dell'eventuale Assicurato reversionario, al momento della conversione sia compresa tra 55 e 85 anni.**

**La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento all'epoca della conversione.**

L'importo da convertire, nei limiti sopra descritti, è pari alla somma dei controvalori delle quote associate al contratto, calcolato al decimo giorno di calcolo della quota successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa necessaria per la liquidazione. Da tale importo verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, come indicato al successivo Art. 19.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo da convertire, calcolato con i criteri sopra descritti, al netto di ogni onere fiscale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione.

Il Contraente, prima di esercitare l'opzione di conversione in rendita, può chiedere alla Compagnia tutte le informazioni e le condizioni economiche applicate all'opzione.

La Compagnia si impegna ad inviare i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, i relativi costi e le condizioni economiche applicate, mediante l'inoltro della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

**La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.**

Nel periodo di erogazione della rendita di opzione non è consentito effettuare ulteriori versamenti di premio.

**Art. 4 - La Riallocazione volontaria**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, al massimo quattro volte per ogni anno solare, la modifica dell'allocazione di quanto maturato sul contratto, specificando i Fondi (interni e/o esterni) dove allocare il contratto, nel rispetto dei vincoli di investimento indicati al successivo Art. 6.

In tal caso la Compagnia provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente, trattenendo un costo di € 50 e l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte non ancora prelevato sul contratto, il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riallocazione.

L'operazione di Riallocazione volontaria comporterà la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata secondo le modalità indicate al successivo Art. 6.

Per i contratti a premio ricorrente la Riallocazione volontaria comporta anche la modifica dei Fondi (interni ed esterni) nei quali investire le rate di premio ricorrente future.

**Art. 5 - Il Ribilanciamento automatico**

**Solo per i contratti a premio unico**, il Contraente potrà richiedere alla sottoscrizione del contratto l'attivazione dell'opzione di Ribilanciamento automatico indicando la ripartizione percentuale del contratto nei vari Fondi (interni e/o esterni), nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dal contratto.

L'operazione prevede con frequenza semestrale (maggio e novembre) un'attività di ribilanciamento tra tutti i Fondi (interni e/o esterni) secondo quanto disposto dal Contraente.

Il numero delle quote da movimentare verrà determinato prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre.

Il ribilanciamento delle quote tra i Fondi verrà effettuato il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote.

Le operazioni di versamento di un premio aggiuntivo, switch selettivo, riscatto parziale per importo e Riallocazione volontaria modificano la disposizione di Ribilanciamento automatico precedentemente impartita dal Contraente; pertanto i ribilanciamenti effettuati alle successive ricorrenze semestrali di ribilanciamento terranno conto di tali operazioni disposte dal Contraente. Nel caso in cui tali operazioni vengano effettuate dal Contraente nei 10 giorni di calendario antecedenti la data di effetto del successivo ribilanciamento delle quote per Ribilanciamento automatico del contratto, tale ribilanciamento in questa data non verrà eseguito.

Il Contraente potrà richiedere l'attivazione dell'opzione di Ribilanciamento automatico anche in corso di contratto indicando la ripartizione percentuale del contratto nei vari Fondi (interni e/o esterni), nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente:

- all'attivazione dell'opzione, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel precedente Art. 4 in riferimento alla Riallocazione volontaria;
- alle successive ricorrenze semestrali di ribilanciamento, secondo le modalità e tempistiche sopra indicate in riferimento all'attivazione dell'opzione alla sottoscrizione del contratto. Il primo ribilanciamento verrà eseguito alla prima ricorrenza semestrale di ribilanciamento successiva all'attivazione dell'opzione purché la richiesta pervenga in Compagnia con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale data.

In corso di contratto è altresì consentito revocare la disposizione precedentemente impartita.

---

## Art. 6 - La Riallocazione guidata

Il Contraente, nel caso in cui abbia accettato di ricevere le comunicazioni in vigore di contratto mediante Rendicontazione On Line sull'Area Riservata Clienti del sito internet della Compagnia, può richiedere alla sottoscrizione del contratto l'attivazione dell'opzione di Riallocazione guidata.

In sede di attivazione dell'opzione, il Contraente deve indicare il Portafoglio Consigliato di proprio interesse tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia. Nell'ambito di tale opzione tutti i versamenti effettuati (premio unico, aggiuntivo o ricorrente) vengono ripartiti secondo la composizione del Portafoglio Consigliato prescelto.

I Portafogli Consigliati sono costruiti dall'advisor della Compagnia, Fideuram Investimenti Sgr, con l'obiettivo di proporre una composizione dei Fondi tra quelli collegabili al contratto che consenta di ottenere il massimo rendimento compatibile con il contenimento della volatilità entro un livello massimo predefinito. In particolare la composizione di ogni Portafoglio Consigliato in termini di Fondi sottostanti viene elaborata valutando ex-ante la volatilità attesa degli stessi ed in funzione delle previsioni sui mercati dell'advisor.

I Portafogli Consigliati sono i seguenti:

- Portafoglio Consigliato M02: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 4% e dalla combinazione di Fondi interni e di Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato E02: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 4% e dalla combinazione di soli Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato M03: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 10% e dalla combinazione di Fondi interni e di Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato E03: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 10% e dalla combinazione di soli Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato M04: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 17% e dalla combinazione di Fondi interni e di Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato E04: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 17% e dalla combinazione di soli Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato M05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 25% e dalla combinazione di Fondi interni e di Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia;
- Portafoglio Consigliato E05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 25% e dalla combinazione di solo Fondi esterni tra quelli offerti dalla Compagnia.

La composizione di ogni singolo Portafoglio Consigliato è disponibile presso l'intermediario oppure può essere richiesta direttamente alla Compagnia. Tale composizione può variare nel tempo senza un calendario predefinito in una delle seguenti circostanze:

- a) la volatilità ex-ante di un Portafoglio Consigliato sale oltre la soglia massima prevista per lo stesso;
- b) i Fondi sottostanti il Portafoglio Consigliato non sono più ritenuti dall'advisor i migliori dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento atteso oppure subiscono qualche variazione strutturale delle proprie caratteristiche;
- c) la composizione del Portafoglio Consigliato non è più coerente con le previsioni sui mercati dell'advisor.

Nel caso in cui l'advisor modificasse la composizione di un Portafoglio Consigliato, la Compagnia invierà tempestiva comunicazione al Contraente notificando la composizione del nuovo portafoglio, le motivazioni che hanno addotto alla variazione e proponendo il ribilanciamento del contratto in base alla nuova composizione del portafoglio.

Nei 5 giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione il Contraente avrà la possibilità di revocare l'opzione di Riallocazione guidata; in assenza di revoca dell'opzione di Riallocazione guidata, la Compagnia provvederà a ribilanciare il contratto secondo la composizione del nuovo portafoglio l'ottavo giorno di calcolo della quota successivo alla data di invio della comunicazione.

Gli eventuali premi ricorrenti versati prima del ribilanciamento del contratto seguiranno la composizione del nuovo portafoglio, fatta salva la possibilità del Contraente di esercitare successivamente uno switch selettivo secondo quando definito al successivo Art. 7.

Il Contraente può attivare l'opzione di Riallocazione guidata anche in corso di contratto, come pure revocare o modificare la disposizione precedentemente impartita.

In caso di attivazione o modifica dell'opzione di Riallocazione guidata in corso di contratto la Compagnia provvederà immediatamente a ribilanciare il contratto secondo la composizione del Portafoglio Consigliato prescelto, secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente Art. 4 per la Riallocazione volontaria.

La richiesta di investimento di un premio aggiuntivo secondo una ripartizione nei Fondi diversa da quella del Portafoglio Consigliato prescelto, di switch selettivo, di riscatto parziale per importo e di Riallocazione volontaria determinano la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata a partire dalla data di effetto delle suddette operazioni.

**L'opzione di Riallocazione guidata viene automaticamente revocata in caso di revoca della disposizione di Rendicontazione On Line delle comunicazioni in vigenza di contratto.**

### **Art. 7 - Lo switch selettivo**

Il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di effettuare degli switch selettivi, totali o parziali, tra Fondi interni e/o Fondi esterni, nel rispetto dei vincoli allocativi indicati al successivo Art. 11.

Il ribilanciamento delle quote verrà effettuato il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di switch, trattenendo l'eventuale costo dell'operazione.

Le prime quattro operazioni di switch selettivo effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.

Nel caso in cui l'operazione di switch selettivo avvenga da uno o più Fondi esterni verso uno o più Fondi interni, verrà inoltre trattenuto dall'importo da trasferire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte come indicato al successivo Art. 19.

Per i contratti a premio ricorrente la richiesta di switch selettivo non comporta la modifica dell'allocatione delle rate di premio future.

L'operazione di switch selettivo comporta la revoca dell'opzione di Riallocazione guidata secondo le modalità indicate al precedente Art. 6.

## **SEZIONE TERZA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

### **Art. 8 - I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta**

**Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.**

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:

◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;

b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale e l'opzione di Decumulo Finanziario non contestuale alla sottoscrizione:

◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;

c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio e le modalità di pagamento;

◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);

◇ se il decesso dell'Assicurato è avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto:

- certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;

◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che

---

tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
    - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
  - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
  - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- d) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
- ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, dell'opzione di rendita prescelta, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché, in caso di rendita reversibile, del soggetto reversionario;
  - ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato (o dell'eventuale soggetto reversionario) da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia o reversibile. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato (o del soggetto reversionario), in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato (o del soggetto reversionario) a tale data;
  - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
  - ◇ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

### **Art. 9 - Termini di prescrizione del contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

## **SEZIONE QUARTA I PREMI**

### **Art. 10 - Il pagamento dei premi**

Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio ricorrente oppure nella forma a premio unico.

#### Contratti a premio ricorrente

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il **Piano Programmato dei Versamenti (PPV)** in base ai seguenti elementi:

- ◆ durata del piano: minimo 10 anni e massimo 25 anni;
- ◆ frequenza dei versamenti: a scelta tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile;
- ◆ importo dei versamenti: minimo € 1.200 annui (€ 600 se la frequenza dei versamenti è semestrale, € 300 se la frequenza è trimestrale, € 100 se la frequenza è mensile).



**Il pagamento della prima rata di premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.**

In corso di contratto è possibile revocare, riattivare o modificare il PPV.

La data di efficacia della revoca o modifica del PPV è quella coincidente con la ricorrenza della successiva rata di premio, purché la richiesta pervenga alla Compagnia con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale ricorrenza ovvero la seconda rata successiva.

La data di efficacia della riattivazione di un PPV coincide con la data indicata dal Contraente nella disposizione di riattivazione, purché tale data sia non inferiore al 30° giorno successivo alla data di ricevimento della disposizione presso la Compagnia.

E' prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.000:

- ◆ alla stipula del contratto contestualmente al pagamento della prima rata di premio ricorrente;
- ◆ in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.

Contratti a premio unico

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla stipula del contratto.

L'importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000. E' peraltro consentito il versamento di premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto, purché di importo minimo pari a € 1.000.

Costi gravanti sui premi

Sui premi (ricorrenti, unici e aggiuntivi) gravano i costi di ingresso (caricamenti), che comprendono parte del costo di distribuzione del contratto.

I diritti fissi applicati ai premi sono pari a:

- ◆ € 24 sulla prima annualità di premio ricorrente, ripartito proporzionalmente in funzione della rateazione del premio (€ 12 se la frequenza dei versamenti è semestrale, € 6 se la frequenza è trimestrale, € 2 se la frequenza è mensile);
- ◆ € 35 sul premio unico;
- ◆ € 0 sui premi aggiuntivi.

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della **Classe di Patrimonio Potenziale (CPP)** assegnata al contratto e del **Cumulo dei Versamenti Netti (CVN)** effettuati sul contratto.

La CPP viene attribuita al momento della stipula del contratto, in funzione della previsione di versamento e della tipologia del contratto, con le modalità di seguito indicate e non può in alcun caso essere successivamente modificata:

◆ Contratti a premio ricorrente

Classe B: importo complessivo inferiore a € 100.000,00;

Classe C: importo complessivo pari o superiore a € 100.000,00;

◆ Contratti a premio unico

Classe C: importo complessivo inferiore a € 250.000,00;

Classe D: importo complessivo pari o superiore a € 250.000,00.

La CVN viene calcolata ad ogni versamento effettuato dal Contraente ed è pari al totale dei premi complessivamente versati sul contratto e non riscattati.

Nelle seguenti Tablelle 3 e 4 sono riportate le percentuali del premio (caricamento) trattenute dalla Compagnia su ogni versamento, al netto dei diritti fissi, in funzione della tipologia di contratto sottoscritto dal Contraente:

**TABELLA 3 – Contratti a premio ricorrente (premi ricorrenti e premi aggiuntivi)**

CVN (importi in euro)	CPP B	CPP C
Da 0,00 a meno di 25.000,00	2,50%	2,00%
Da 25.000,00 a meno di 50.000,00	2,00%	1,50%
Da 50.000,00 a meno di 100.000,00	1,50%	1,00%
Da 100.000,00 in su	0,60%	0,60%

**TABELLA 4 – Contratti a premio unico (premio unico e premi aggiuntivi)**

CVN (importi in euro)	CPP C	CPP D
Da 0,00 a meno di 25.000,00	1,50%	0,50%
Da 25.000,00 a meno di 50.000,00	1,00%	0,00%
Da 50.000,00 a meno di 100.000,00	0,75%	0,00%
Da 100.000,00 a meno di 250.000,00	0,50%	0,00%
Da 250.000,00 in su	0,00%	0,00%

I caricamenti sopra indicati non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ dipendente consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- ◆ dipendente, consigliere o sindaco di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in forma abbreviata nel seguito Fideuram S.p.A.), Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e società da queste controllate;
- ◆ private banker di Fideuram S.p.A. e Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

La perdita dei requisiti in corso di contratto comporterà il ripristino delle condizioni standard dei costi; pertanto ai premi versati dopo tale perdita verranno applicati i caricamenti sui premi indicati nelle precedenti Tabelle.

### Art. 11 - L'investimento dei premi

Il Contraente può scegliere, con possibilità di modifica in corso di contratto, di investire i premi totalmente o parzialmente:

- ◆ in uno o più Fondi interni tra quelli che la Compagnia mette a disposizione;
- ◆ in uno o più Fondi esterni appartenenti alla Selection Fideuram (OICR gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.) tra quelli che la Compagnia mette a disposizione;
- ◆ in una combinazione di uno o più Fondi interni e uno o più Fondi esterni appartenenti alla Selection Fideuram tra quelli che la Compagnia mette a disposizione.

Le caratteristiche dei Fondi (interni ed esterni) sono riportate nel "Documento contenente le informazioni chiave" per i prodotti di investimento assicurativi (di seguito KID) e nella seguente ulteriore documentazione:

- nei Regolamenti dei Fondi interni riportati nell'Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto;
- per i Fondi esterni nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet delle rispettive Società emittenti **di cui si raccomanda la presa visione** per acquisire informazioni di maggior dettaglio sulle scelte di investimento. Tale documentazione può essere in ogni caso richiesta gratuitamente alla Compagnia.

L'elenco dei Fondi interni ed esterni sottoscrivibili è riportato nell'Allegato 3 alle Condizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.

Tutti i Fondi interni sono sottoscrivibili in classe di quota "M" corrispondente ad una commissione di gestione del 2,35% su base annua.

Il numero massimo di Fondi (interni ed esterni) associabili al contratto in ogni momento della vita contrattuale è pari a 25.

Il Contraente deve indicare i Fondi (interni ed esterni) dove investire i premi nel rispetto dei limiti di importo e di investimento minimo con le seguenti modalità:

- ◆ per i contratti a premio unico, ad ogni versamento di premio;
  - ◆ per i contratti a premio ricorrente, alla sottoscrizione del contratto e ad ogni versamento di premio unico aggiuntivo non contestuale alla sottoscrizione. Il premio unico aggiuntivo contestuale alla sottoscrizione segue la ripartizione indicata per il premio ricorrente versato;
- fatto salvo quanto indicato nel precedente Art. 6 in riferimento all'attivazione del servizio di Riallocazione guidata.

Ogni premio versato, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti prelevati, viene investito in quote dei Fondi (interni ed esterni) il primo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio; in caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, viene presa a riferimento l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

I giorni di calcolo del valore unitario delle quote sono indicati nell'Allegato 1 alle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di investire i premi versati in Fondi (interni ed esterni)/Linee di investimento che la Compagnia istituirà successivamente alla sottoscrizione del contratto e per i quali la Compagnia si impegna a dare preventivamente apposita informativa.

## SEZIONE QUINTA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

### Art. 12 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio indicato nella proposta di assicurazione.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

### Art. 13 - La durata del contratto ed i requisiti soggettivi

La durata del contratto è a vita intera.

**Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente da Contraenti aventi domicilio in Italia e non aventi la residenza negli Stati Uniti.**

**L'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non può risultare superiore a 85 anni.**

**Per i contratti a premio ricorrente, l'età dell'Assicurato al termine del Piano Programmato dei Versamenti (PPV come definito al precedente Art. 10) non può risultare superiore a 85 anni.**

### Art. 14 - La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Beneficiario delle cedole erogate a fronte dell'opzione di Decumulo Finanziario indicata all'Art. 2 è il Contraente.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1.

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;

---

◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, la comunicazione del Contraente inviata alla Compagnia deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".**

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte della Compagnia, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita, corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.**

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso da uno dei Beneficiari, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

**Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:**

- conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare i Beneficiari;
- informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita contrattuale.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

**Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte della Compagnia, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita.**

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

## **SEZIONE SESTA**

### **LA RISOLUZIONE E IL RISCATTO DEL CONTRATTO**

#### **Art. 15 - Il diritto di recesso dal contratto**

**Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.** Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il totale dei premi versati rettificato, in più o in meno, per la differenza tra il controvalore delle quote ed i premi investiti nei Fondi interni e/o esterni, trattenendo le spese sostenute per l'emissione del contratto, pari a € 50 e il pro-quota del costo caso morte per il rischio occorso.

Le quote sono disinvestite il quarto giorno di calcolo del valore unitario delle stesse, successivo al giorno di ricevimento della richiesta di recesso in Compagnia.

### Art. 16 - Il riscatto

**Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.**

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata al precedente Art. 8.

#### A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori delle quote associate al contratto, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sul contratto come indicato al successivo Art. 19. Il disinvestimento delle quote avviene il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle stesse successivo a quello di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa necessaria per la liquidazione.

#### B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale maturato nel rispetto dei seguenti vincoli:

- ◆ importo richiesto minimo € 1.000;
- ◆ capitale residuo sul contratto non inferiore a € 2.500;
- ◆ nel caso siano state erogate rate dell'opzione di Decumulo Finanziario, capitale residuo sul contratto non inferiore al totale delle rate erogate.

L'operazione di riscatto parziale può essere richiesta secondo due modalità:

- *in tendenza*: in tal caso l'importo richiesto verrà disinvestito da tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data di richiesta del riscatto;
- *per importo*: in tal caso il Contraente indica i Fondi (interni ed esterni) da dove disinvestire l'importo richiesto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, in riferimento alla parte del premio oggetto di riscatto.

## SEZIONE SETTIMA LE OPERAZIONI SUI FONDI

### Art. 17 - La clausola di salvaguardia

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, indipendentemente dai Fondi esterni scelti dal Contraente, opera una *Attività di salvaguardia* del contratto finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni riguardanti i Fondi esterni.

Tale attività è effettuata dalla Compagnia senza una temporalità predefinita al verificarsi dei seguenti casi:

- ◆ sospensione di un Fondo esterno alla negoziazione;
- ◆ operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo esterno;
- ◆ variazione della politica d'investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo esterno o di altre variazioni, tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Compagnia procederà alla sostituzione del Fondo esterno interessato con altro (Fondo esterno di destinazione) tra quelli offerti dalla Compagnia, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del Fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del Fondo esterno da sostituire. Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dalla Compagnia tale Fondo esterno di destinazione, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dalla Compagnia.

Le operazioni di switch relative all'Attività di salvaguardia del contratto sono effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 7 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avvenisse in fase di investimento del premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

---

La Compagnia provvederà ad informare il Contraente inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di switch o investimento premio, con evidenza della motivazione della sostituzione del Fondo esterno. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dalla Compagnia con le modalità indicate al precedente Art. 7.

### **Art. 18 - La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico**

L'*Attività di monitoraggio* è finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi esterni selezionati dal Contraente.

Tale attività sarà svolta dalla Compagnia almeno due volte l'anno, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dalla Compagnia, e può comportare, nell'interesse del Contraente, la sostituzione dei Fondi esterni che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi sulla base di un determinato modello valutativo adottato dalla Compagnia.

In base ai risultati finanziari e a un'attenta analisi qualitativa e/o quantitativa dei Fondi esterni e del mercato, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di switch tra Fondi esterni che hanno le stesse caratteristiche.

L'analisi quantitativa è mirata a verificare l'adeguatezza delle performance in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato.

L'analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva dei Fondi esterni comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore, la qualità della strategia, la capacità della strategia di generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.

Le operazioni di switch, qualora valutate opportune da parte della Compagnia, verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 7 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avvenisse in fase di investimento del premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

La Compagnia provvederà ad informare il Contraente inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di switch effettuata.

Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dalla Compagnia con le modalità indicate al precedente Art. 7.

Inoltre, la Compagnia, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad effettuare, almeno due volte l'anno, una *Attività di aggiornamento periodico* che può comportare l'inserimento, l'eliminazione o la sostituzione di uno o più Fondi esterni tra quelli proposti.

Tali Fondi esterni rientreranno tra le seguenti tipologie:

- a) Fondi comuni di investimento aperti e SICAV c.d. armonizzati e cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CEE e 2001/108/CEE;
- b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Pertanto la Compagnia potrà nel corso della vita del contratto sospendere i Fondi esterni originariamente scelti dal Contraente e offrirne di nuovi.

In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente avvisando che, trascorsi 30 giorni dalla data in cui risulta informato della sospensione dei Fondi esterni, la Compagnia procederà ad effettuare uno switch automatico del Fondo esterno chiuso verso un altro Fondo esterno di destinazione che presenta caratteristiche, politica di gestione e profilo di rischio analoghi a quanto scelto inizialmente dal Contraente.

Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dalla Compagnia tale Fondo esterno di destinazione, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dalla Compagnia.

Le operazioni di switch verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 7 per gli switch selettivi.

### **Art. 19 - La commissione di gestione, il costo caso morte e le utilità**

Sul contratto grava una commissione di gestione del 2,35% su base annua. Tale commissione è prelevata:

- ◆ dai **Fondi interni (classe di quota "M")** per l'attività di asset allocation dei Fondi e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata giornalmente sul patrimonio in gestione e prelevata trimestralmente (trimestri solari);
- ◆ tramite disinvestimento quote per la parte investita nei **Fondi esterni** a fronte dell'Attività di salvaguardia e di monitoraggio di cui ai precedenti Artt. 17 e 18 e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata alla fine di ogni trimestre solare in funzione del periodo di permanenza delle quote in ogni Fondo esterno nel periodo di riferimento. Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale del contratto, conversione in rendita vitalizia, attivazione in corso di contratto dell'opzione di Ribilanciamento automatico, attivazione in corso di contratto o modifica dell'opzione di Riallocazione guidata, Riallocazione volontaria, switch selettivo (solo nel caso in cui la conversione avvenga da uno o più Fondi esterni verso uno o più Fondi interni), verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione maturata sui Fondi esterni oggetto di movimentazioni e non ancora prelevata.

Il costo della maggiorazione caso morte è 0,03% su base annua. Tale costo è a carico dei Fondi interni, in riferimento alla parte dei premi in essi investita, e viene prelevato tramite disinvestimento quote per la parte dei premi investita nei Fondi esterni, con le stesse modalità sopra indicate per il prelievo della commissione di gestione.

In caso di recesso, decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale del contratto, conversione in rendita vitalizia, attivazione in corso di contratto dell'opzione di Ribilanciamento automatico, attivazione in corso di contratto o modifica dell'opzione di Riallocazione guidata, Riallocazione volontaria, switch selettivo (solo nel caso in cui la conversione avvenga da uno o più Fondi esterni verso uno o più Fondi interni), verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata del costo caso morte maturato sui Fondi esterni oggetto di movimentazione e non ancora prelevato.

Su alcuni Fondi interni, grava anche una commissione di incentivo (o di performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA). I Fondi interni che prevedono una commissione di incentivo sono riportati nell'Allegato 3 alle Condizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.

La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto del Fondo disponibile ed il patrimonio medio del Fondo dall'ultima applicazione della commissione di incentivo.

La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (HWA) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA, ed il Giorno Rilevante.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

Di seguito si riportano, a titolo puramente indicativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di incentivo:

- Giorno rilevante = Data calcolo valore della quota al 08/04/2019
- High Watermark Assoluto (HWA) = Massimo valore raggiunto dalla quota dalla partenza del fondo (o della classe di quota) = 10,650 (valore raggiunto il 21/05/2018)
- Patrimonio netto del fondo al giorno rilevante (08/04/2019) = 100.000.000 Euro
- Patrimonio netto medio del Fondo dal HWA (periodo 21/05/2018 – 08/04/2019) = 80.000.000 Euro
- Patrimonio base di calcolo per la commissione di incentivo (minore valore tra C e D) = 80.000.000 Euro

#### Ipotesi 1 – Valore della quota al giorno rilevante maggiore del HWA

Valore quota giorno rilevante	Valore quota HWA	Performance rispetto a HWA	Aliquota commissione di incentivo	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo	Nuovo Valore quota HWA
(F)	(B)	$(G) = (F-B) / B$	$(H) = 10\% * G$	$(I) = H * D$	(B')
10,800	10,650	1,41%	$(10\% * 1,41\%) = 0,14\%$	$(0,14\% * 80.000.000 \text{ Euro}) = 112.000 \text{ Euro}$	10,800

## Ipotesi 2 – Valore della quota al giorno rilevante minore del HWA

Valore quota giorno rilevante	Valore quota HWA	Performance rispetto a HWA	Aliquota commissione di incentivo	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo	Nuovo Valore quota HWA
(F)	(B)	(G) = (F-B) / B	(H) = 10% * G	(I) = H * D	(B')
10,400	10,650	-2,35%	0%	Non applicabile	10,650

Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda ai Regolamenti dei singoli Fondi interni.

Inoltre su tutti i Fondi interni gravano le commissioni indirette e gli altri costi/spese, indicati nei Regolamenti dei Fondi.

Sui Fondi esterni gravano le commissioni dirette, le commissioni di incentivo (o performance) e gli altri costi/spese, indicati nei Regolamenti/Statuti/Prospetti informativi degli OICR e nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

La Compagnia riconoscerà al Contraente le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti direttamente sugli OICR. Tali utilità verranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi interni, per la parte di competenza, e tramite aumento del numero delle quote, per la parte riferibile ai Fondi esterni.

## SEZIONE OTTAVA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Art. 20 - Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati direttamente sul patrimonio del Fondo interno ovvero tramite attribuzione di quote come indicato al precedente Art. 19.

### Art. 21 - I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

### Art. 22 - La cessione, il pegno ed il vincolo

**Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto, purché il soggetto subentrante abbia domicilio in Italia e non abbia la residenza negli Stati Uniti**, così come, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

### Art. 23 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge e decisioni giudiziali sull'applicabilità della norma.



**Art. 24 - La legge applicabile al contratto**

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

**Art. 25 - Le tasse e le imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

**Art. 26 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente**

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

---

## Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle quote sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di seguito indicati:

1° gennaio - Capodanno  
6 gennaio - Epifania  
Venerdì Santo  
Lunedì dell'Angelo  
25 aprile - Festa della Liberazione  
1° maggio - Festa del Lavoro  
2 giugno - Festa della Repubblica  
29 giugno - SS. Pietro e Paolo  
14 agosto  
15 agosto - Assunzione  
16 agosto - Festa degli assicuratori  
1° novembre - Festa di tutti i Santi  
2 novembre - Commemorazione dei defunti  
8 dicembre - Immacolata concezione  
24 dicembre  
25 dicembre - Natale  
26 dicembre - Santo Stefano  
31 dicembre

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, la Compagnia ne darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alla priorità alle stesse attribuite dalla Compagnia, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV.

Se per motivi esogeni non dipendenti dalla Compagnia (ad esempio festività dei mercati di riferimento dei Fondi esterni collegabili al prodotto) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi esterni interessati dall'operazione di movimentazione del contratto, la Compagnia effettuerà l'investimento/disinvestimento delle quote il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili, fatto salvo quanto indicato agli Artt. 17 e 18 delle Condizioni di assicurazione.

Qualora il Fondo esterno avesse denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del numero delle quote da acquistare/vendere, la Compagnia convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al Contraente avverrà utilizzando il valore unitario delle quote convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.

**FIDEURAM VITA INSIEME FACILE  
ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
REGOLAMENTI DEI FONDI INTERNI  
COLLEGABILI AL CONTRATTO**

Data di validità dal: 13/05/2019

Nel presente Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione sono riportati i Regolamenti dei Fondi interni associabili al prodotto Fideuram Vita Insieme Facile.

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE

DATA VALIDITA': dal 01/01/2019

### Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato **CORE** (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla **FVI01** e denominato in euro.

Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.

Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.

Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quote (classi K, M, Y e Z) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.

I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.

La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.

### Art. 2 – L’obiettivo del Fondo

Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento finanziario, mantenendo la volatilità annua attesa del valore unitario delle quote entro il 7%.

Il profilo di rischio associato al Fondo alla data di redazione del presente regolamento è medio-alto.

### Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.

In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 95% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria sono compresi tra il 5% e il 60% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 50% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:

- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;

ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).

L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non potrà essere inferiore al 70% del patrimonio del Fondo.

L’investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.

L’investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e della zona del Pacifico.

Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell'investimento.

Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti sovrani, enti sopranazionali ed emittenti societari.

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.

La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Compagnia opera in proprio il servizio di *asset allocation* del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.

#### **Art. 4 – La politica di gestione del Fondo**

Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile. Individua gli investimenti in base alle aspettative, sia di breve che di medio termine, sul loro rendimento e rischio assoluti. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

La selezione degli strumenti finanziari è supportata da processi di analisi quantitativa e qualitativa. Nel caso degli OICR, le analisi si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.

Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.

#### **Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota**

Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.

Gli investimenti del Fondo interno non generano crediti di imposta.

Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il patrimonio netto del Fondo interno, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.

Il valore unitario della quota:

- della classe K alla data della sua costituzione (18/4/2011, coincidente con la data di costituzione del Fondo);
- della classe M alla data della sua costituzione (28/02/2013);

- della classe Y alla data della sua costituzione (3/11/2011);
  - della classe Z alla data della sua costituzione (31/03/2012);
- è fissato in 10 euro.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

### Art. 6 – Spese a carico del Fondo

A carico del Fondo vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
- d) la commissione di gestione pari a:
  - 2,00% su base annua per la classe di quota K;
  - 2,35% su base annua per la classe di quota M;
  - 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
  - 2,60% su base annua per la classe di quota Z;del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;
- e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7;
- f) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
- g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.

Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.

Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR "collegati").

Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o *performance*) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o *performance*) è pari al 25% dell'overperformance fatta registrare dall'OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.

La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

### Art. 7 – La commissione di incentivo (o performance)

A carico del Fondo grava una commissione di incentivo (o performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota, prima dell'applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA).

La commissione di incentivo in relazione ad ogni classe di quota viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto della classe disponibile ed il patrimonio medio della classe di quota dall'ultima applicazione della commissione di incentivo.

La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (definito "HWA") registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA ed il Giorno Rilevante. Il primo valore dell'HWA è convenzionalmente posto al 1/7/2011 per la classe di quota K, al 15/04/2013 per la classe di quota M, al 3/11/2011 per la classe di quota Y e al 31/03/2012 per la classe di quota Z.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

La commissione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio della classe al fine della determinazione del relativo valore.

La Compagnia preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale.

La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'incidenza della stessa abbia superato il limite dello 0,975% su base annua, che equivale ad un'incidenza commissionale diretta complessiva (commissione di incentivo e commissione di gestione di cui alla lettera e) del precedente Art. 6) pari al 2,975% su base annua per la classe di quota K, al 3,275% per la classe di quota M, al 3,475% su base annua per la classe di quota Y e al 3,575% su base annua per la classe di quota Z.

## Art. 8 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.

La Compagnia, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni, già istituiti o da istituire, della Compagnia aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell'operazione stessa.

## Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

### CORE BETA 15 EM

DATA VALIDITA': dal 01/01/2019

#### Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato **CORE BETA 15 EM** (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla **FVI07** e denominato in euro.

Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.

Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.

Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, M, Y e Z) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.

I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.

La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.

#### Art. 2 – L’obiettivo del Fondo ed il parametro di riferimento

Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione rispetto ad un parametro di riferimento (cd. benchmark).

Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti anche di grado significativo.

Il profilo di rischio associato al Fondo alla data di redazione del presente regolamento è medio.

Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:

Indici che compongono il <i>benchmark</i>	Peso
JP Morgan Cash Index Euro 6 months espresso in Euro	15%
Citigroup EMU Government Bond Index 1-10 years espresso in Euro	50%
iBoxx Euro Corporates Overall espresso in Euro	10%
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite espresso in Euro	5%
MSCI All Country World Index Net Total Return with DM and EM regions weighted by GDP espresso in Euro	15%
UBS Global Convertible Focus Index Euro Hedged	5%

L’indice *JP Morgan Cash Index Euro 6 Month*, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro.

L’indice *Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) 1-10 years*, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene ridefinito mensilmente.



L'indice *iBoxx Euro Corporates Overall*, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in Euro o in divise divenute Euro, emessi da società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente.

L'indice *JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite*, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato in valuta locale, con vita residua superiore all'anno, emessi da Paesi Emergenti. Il peso di ciascun Paese Emittente non può superare il 10%. Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

L'indice *MSCI All Country World Index Net Total Return with DM and EM regions weighted by GDP*, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. I pesi delle aree dei Paesi Sviluppate e dei Paesi Emergenti sono definiti una volta all'anno sulla base del loro Prodotto Interno Lordo dell'anno precedente. All'interno di ciascuna area i pesi dei Paesi sono determinati in base alla capitalizzazione di mercato che modifica anche i pesi complessivi delle due aree nell'intervallo tra due ribilanciamenti.

L'indice *UBS Global Convertible Focus Index Euro Hedged*, espresso in Euro e con la copertura delle valute diverse dall'Euro, è rappresentativo della performance del mercato globale delle principali obbligazioni convertibili. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente secondo dei criteri appositamente definiti per rendere l'indice il più possibile replicabile.

I benchmark vengono ribilanciati con cadenza mensile.

### Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.

In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria non possono superare il 30%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 25%.

Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:

- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
  - OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
  - OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;
- ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).

L'investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei o del Pacifico.

Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.

Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.

Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.

La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Compagnia opera in proprio il servizio di *asset allocation* del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.

#### **Art. 4 – La politica di gestione del Fondo**

Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

Nel caso degli OICR, le analisi si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.

Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.

#### **Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota**

Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.

Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.

Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

#### **Art. 6 – Spese a carico del Fondo**

A carico del Fondo vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;

- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
- d) la commissione di gestione pari a:
- 2,00% su base annua per la classe di quota K;
  - 2,35% su base annua per la classe di quota M;
  - 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
  - 2,60% su base annua per la classe di quota Z;
- del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;
- d) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
- e) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.

Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.

Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR "collegati").

Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o *performance*) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o *performance*) è pari al 25% dell'overperformance fatta registrare dall'OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.

La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

## **Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni**

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.

La Compagnia, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell'operazione stessa.

## Art. 8 – Modifiche al Regolamento

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

Mod. C15EMRG06 - Ed. 01/2019

---

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 30

DATA VALIDITA': dal 01/01/2019

### Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato **CORE BETA 30** (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla **FVII1** e denominato in euro.

Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.

Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.

Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, M, Y e Z) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.

I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.

La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.

### Art. 2 – L’obiettivo del Fondo ed il parametro di riferimento

Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione rispetto ad un parametro di riferimento (cd. benchmark).

Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti anche di grado significativo.

Il profilo di rischio associato al Fondo alla data di redazione del presente regolamento è medio.

Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:

<b>Indici che compongono il <i>benchmark</i></b>	<b>Peso</b>
JP Morgan Cash Index Euro 6 months espresso in Euro	10%
Citigroup EMU Government Bond Index 1-10 years espresso in Euro	50%
iBoxx Euro Corporates Overall espresso in Euro	10%
MSCI All Country World Index Net Total Return espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters	30%

L’indice *JP Morgan Cash Index Euro 6 Month*, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro.

L’indice *Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) 1-10 years*, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene ridefinito mensilmente.

L’indice *iBoxx Euro Corporates Overall*, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in Euro o in divise divenute Euro, emessi da società

finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente.

L'indice *MSCI All Country World Index Net Total Return*, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.

I benchmark vengono ribilanciati con cadenza mensile.

### Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.

In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 90% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria sono compresi tra il 10% e il 50%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 25%.

Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:

- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;

ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).

L'investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei o del Pacifico.

Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.

Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.

Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.

La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Compagnia opera in proprio il servizio di *asset allocation* del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.

#### **Art. 4 – La politica di gestione del Fondo**

Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

Nel caso degli OICR, le analisi si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.

Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.

#### **Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota**

Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.

Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.

Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (28/2/2013) è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

#### **Art. 6 – Spese a carico del Fondo**

A carico del Fondo vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;

d) la commissione di gestione pari a:

- 2,00% su base annua per la classe di quota K;
- 2,35% su base annua per la classe di quota M;
- 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
- 2,60% su base annua per la classe di quota Z;

del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;

e) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;

f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.

Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.

Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR "collegati").

Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o *performance*) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o *performance*) è pari al 25% dell'overperformance fatta registrare dall'OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.

La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

## Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.

La Compagnia, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell'operazione stessa.

## Art. 8 – Modifiche al Regolamento

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



**FIDEURAM VITA INSIEME FACILE**  
**ALLEGATO 3 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**ELENCO DEI FONDI INTERNI ED ESTERNI COLLEGABILI AL CONTRATTO**

Data di validità dal: 13/05/2019

**FONDI INTERNI**

Codice Impresa	Denominazione fondo	Categoria	Commissione di gestione	Commissione di incentivo	Informazioni aggiuntive
FVI10	CORE BETA 15 EM "M"	Bilanciato	2.35%		
FVI14	CORE BETA 30 "M"	Bilanciato	2.35%		
FVI15	CORE "M"	Flessibile	2.35%	10% dell'HWA	

**FONDI ESTERNI**

Il Fondo monetario riportato di seguito non selezionabile direttamente dal Contraente viene utilizzato per le Attività di salvaguardia, monitoraggio e aggiornamento periodico di cui agli artt. 17 e 18 delle Condizioni di assicurazione:

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione fondo	Categoria	Commissione di gestione
BLACK ROCK INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	MO001	IE0005023910	BLACK ROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE"	Monetario	0,20%

## FONDI ESTERNI (OICR) APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FIDEURAM FUND	FF001	LU0139056062	FIDEURAM FUND COMMODITIES	Commodities	1,80%
	FF002	LU0139057037	FIDEURAM FUND EQUITY MARKET NEUTRAL STAR	Liquid Alternative	1,00%
FONDITALIA	FO001	LU0388706615	FONDITALIA EURO CURRENCY "T"	Obbligazionario Governativo	0,45%
	FO002	LU0388706706	FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"	Obbligazionario Governativo	0,70%
	FO003	LU0388706888	FONDITALIA BOND US PLUS "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,95%
	FO004	LU0388706961	FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"	Liquid Alternative	1,15%
	FO005	LU0388707001	FONDITALIA EURO BOND "T"	Obbligazionario Governativo	0,70%
	FO006	LU0388707183	FONDITALIA EQUITY ITALY "T"	Azionario Europa	1,25%
	FO007	LU0388707266	FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"	Obbligazionario Corporate	0,80%
	FO008	LU0388707423	FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"	Azionario Europa	1,25%
	FO009	LU0388707696	FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"	Azionario America	1,25%
	FO010	LU0388707779	FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"	Azionario Pacifico	1,25%
	FO011	LU0388707852	FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"	Azionario Pacifico	1,25%
	FO012	LU0388708074	FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"	Obbligazionario Governativo	0,65%
	FO013	LU0388708157	FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"	Obbligazionario High Yield	0,90%
	FO014	LU0388708231	FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"	Azionario Internazionale	1,40%
	FO015	LU0388708405	FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,90%
	FO016	LU0388708587	FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO017	LU0388709635	FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FO018	LU0388709981	FONDITALIA INFLATION LINKED "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FO019	LU0553726836	FONDITALIA EQUITY INDIA "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO020	LU0553727057	FONDITALIA EQUITY CHINA "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO021	LU0553727305	FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO022	LU0553727644	FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"	Liquid Alternative	1,25%
FO023	LU0553727990	FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"	Liquid Alternative	1,25%	
FO024	LU0553728535	FONDITALIA GLOBAL BOND "T"	Obbligazionario Globale	1,00%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FONDITALIA	FO025	LU0388709478	FONDITALIA DYNAMIC ALLOCATION MULTI-ASSET "T"	Liquid Alternative	1,00%
	FO026	LU0388709718	FONDITALIA DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"	Flessibile	1,20%
	FO027	LU0388710302	FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"	Flessibile	1,15%
	FO028	LU0388708660	FONDITALIA ALLOCATION RISK OPTIMIZATION "T"	Liquid Alternative	0,90%
	FO029	LU0937587904	FONDITALIA BOND US PLUS "TH"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,95%
	FO030	LU0937587060	FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"	Bilanciato	1,15%
	FO031	LU0388709049	FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"	Bilanciato	1,00%
	FO032	LU0388707936	FONDITALIA GLOBAL "T"	Bilanciato	1,25%
	FO033	LU1005158578	FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"	Obbligazionario High Yield	0,90%
	FO034	LU1278883456	FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"	Obbligazionario Flessibile	1,05%
	FO035	LU0814413083	FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"	Flessibile	0,85%
	FO036	LU1422820115	FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	1,00%
	FO037	LU1750082254	FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"	Obbligazionario Flessibile	1,00%
	FO038	LU1811051868	FONDITALIA INCOME MIX "T"	Flessibile	1,10%
	FO039	LU1811052247	FONDITALIA MILLENIALS EQUITY "T"	Azionario Altre Specializzazioni	1,20%
	FO040	LU1811052916	FONDITALIA AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,20%
	FO041	LU1481510243	FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"	Obbligazionario Flessibile	1,35%
INTERFUND	IF001	LU0267734829	INTERFUND TEAM EQUITY USA "H"	Azionario America	1,35%
	IF002	LU0267735123	INTERFUND EQUITY JAPAN "H"	Azionario Pacifico	1,25%
	IF003	LU0267735479	INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"	Azionario Pacifico	1,25%
	IF004	LU0074299081	INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES	Obbligazionario Convertibile	0,85%
	IF005	LU0123381807	INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	IF006	LU0683057482	INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	IF007	LU0074298513	INTERFUND BOND JAPAN	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	IF008	LU0074297036	INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD	Obbligazionario High Yield	0,90%
	IF010	LU0006040116	INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE	Azionario America	1,55%
	IF011	LU0955803431	INTERFUND EURO LIQUIDITY	Obbligazionario Governativo	0,20%
	IF012	LU0074299750	INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"	Azionario Pacifico	1,25%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
INTERFUND	IF013	LU1106988527	INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80	Flessibile	1,10%

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

## GLOSSARIO

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente

**Aree Geografiche:** Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna; Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; Nord America: Canada, Messico, Stati Uniti d'America; Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore; Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza

**Asset Allocation:** distribuzione dei fondi/OICR fra le varie attività di investimento (asset class)

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni

**Benchmark:** portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato

**Capitale investito:** parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento

**Capitale maturato:** capitale che l'Assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date

**Capitale nominale:** premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite, al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative

**Categoria:** la categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento

**Classe:** articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive

**Classe di Patrimonio Potenziale (in forma abbreviata CPP):** identificata la classe dei costi applicata al contratto in funzione del valore complessivo dei premi che il Contraente prevede di versare

**Clausola di riduzione:** facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite - eventuali - clausole contrattuali

**Combinazioni libere:** allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente

---

**Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee):** allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione

**Commissioni di gestione:** compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua

**Commissioni di incentivo (o di performance):** commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark

**Compagnia di assicurazione (o Compagnia):** Fideuram Vita S.p.A.. È la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

**Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse dell'Impresa può confliggere con quello del Contraente

**CONSOB:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali

**Controvalore delle quote:** importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote di un fondo interno/OICR per il valore unitario della quota del Fondo/OICR stesso ad una certa data

**Conversione (c.d. Switch):** operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee

**Costi di caricamento:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione

**Costi delle coperture assicurative:** costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore

**Cumulo dei Versamenti Netti (in forma abbreviata CVN):** importo complessivo dei premi versati sul contratto e non riscattati

**Data di conclusione del contratto:** coincide con la data in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla stipula del contratto. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati

**Data di decorrenza del contratto:** data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto

**Destinazione dei proventi:** politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima

**Diritti Fissi:** costi a carico del Contraente costituiti da importi in cifra fissa gravanti sui premi

**Documento contenente le informazioni chiave (KID):** documento che contiene le informazioni chiave relative al contratto assicurativo e messo a disposizione per tutti i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati PRIIP (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products)

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP):** documento che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

**Duration:** scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse

**Exchange Traded Funds (c.d. ETF):** particolare tipologia di fondo comune d'investimento o Sicav, le cui quote/azioni sono negoziate in borsa, caratterizzato da una tipologia di gestione passiva tesa a replicare l'indice al quale si riferisce (cd. benchmark)

**Fondo comune di investimento:** Fondo di investimento costituito da una società di gestione del risparmio che gestisce un patrimonio collettivo raccolto da una pluralità di sottoscrittori

**Fondo esterno:** Fondo di investimento, non costituito dall'Impresa (ad es. OICR costituiti da SGR/SICAV), nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi

**Fondo interno:** Fondo di investimento, appositamente costituito dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi

**Gestione a benchmark di tipo attivo:** gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra "contenuto", "significativo", e "rilevante"

**Gestione a benchmark di tipo passivo:** gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso

**Grado di rischio:** indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto"

**Immunizzato:** qualifica riferita a fondi interni/fondi esterni/linee/combinazioni libere che conseguono a scadenze predefinite un risultato finanziario determinato ovvero del quale sono note le modalità di determinazione

**Impresa (o Impresa di assicurazione):** vedi Compagnia di assicurazione

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce all'Assicurato lesioni fisiche, obiettivamente constatabili

**IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP, che svolge l'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

**Modulo di proposta:** modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate

---

**Nota di copertura:** Documento probatorio del contratto, emesso dall'Impresa ai sensi dell'art. 1888 del codice civile

**OICR:** organismi di investimento collettivo del risparmio. Con tale definizione si intendono genericamente gli OICVM, i fondi comuni di investimento e le SICAV

**OICVM:** organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Si intendono i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le SICAV

**Orizzonte temporale di investimento consigliato:** orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio

**Premio ricorrente:** premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto, nel rispetto dei vincoli indicati nelle condizioni di assicurazione. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo

**Premio unico:** premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto

**Premio versato:** importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati

**Prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked:** prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici

**Qualifica:** la qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata

**Quota:** unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo

**Rating o merito creditizio:** è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)]

**Recesso:** diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti

**Referente Terzo:** soggetto diverso da uno dei Beneficiari cui la Compagnia può fare riferimento per il pagamento della prestazione assicurata

**Regolamento del Fondo interno:** documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo

**Rendimento:** risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini per-



centuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento

**Revoca della proposta:** possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta)

**Rilevanza degli investimenti:** termini di rilevanza indicativi delle strategie gestionali del Fondo/OICR in funzione del relativo peso sul patrimonio complessivo: "principale" se maggiore di 70%, "prevalente" se compreso tra il 50% e il 70%, "significativo" se compreso tra il 30% e il 50%, "Contenuto" se compreso tra il 10% e il 30%, "residuale" se minore del 10%

**Riscatto:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte delle quote possedute

**Rischio demografico:** rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto

**Scenari di performance dell'investimento finanziario:** trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte

**SICAV:** Società di investimento a capitale variabile avente per oggetto l'investimento collettivo del risparmio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. Assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio finanziario ma differente da punto di vista giuridico e fiscale, il patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote

**Società di Gestione del Risparmio (o SGR):** Società appositamente autorizzata, di diritto italiano, che fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti

**Società di revisione:** Società, diversa dall'Impresa di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati delle gestioni separate o dei fondi interni a cui sono collegate le prestazioni

**Spese di emissione:** spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo

**Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera:** la tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario

**Total Expense Ratio (TER):** rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse

---

**Valore del patrimonio netto (c.d. NAV):** il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento

**Valore della quota/azione (c.d. uNAV):** il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo

**Volatilità annua media:** è lo scostamento medio di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) rispetto al suo andamento nel medio-lungo termine



**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma [fideuramvita@legalmail.it](mailto:fideuramvita@legalmail.it) Capitale Sociale Euro 357.446.836  
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA  
11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle  
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei  
Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**